



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GASPARRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 2018

Istituzione del Tavolo permanente di confronto sulle politiche abitative

ONOREVOLI SENATORI. – Il difficile accesso alla casa e l'impossibilità di condurre la propria esistenza in condizioni abitative dignitose rappresenta uno tra i problemi più gravi, causa di sempre maggiore esclusione sociale per molte persone e famiglie. Sempre di più i costi dell'abitare incidono pesantemente nella gerarchia dei consumi delle famiglie, soprattutto quelle con reddito medio basso, determinando rilevanti problemi economici e rappresentando un vero e proprio freno per la crescita del Paese. L'Italia è terz'ultima in Europa in termini di peso delle abitazioni sociali sul patrimonio abitativo, superata soltanto da Portogallo e Spagna.

Con decreto del vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° marzo 2005, emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e pubblicato per sunto nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2005, fu costituito, all'interno del Dipartimento per le infrastrutture stradali per l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici – Direzione generale per l'edilizia residenziale le politiche urbane e abitative, l'Osservatorio nazionale della condizione abitativa, con il compito di effettuare la raccolta dei dati nonché il monitoraggio permanente della situazione abitativa in collegamento con gli osservatori istituiti dalle Regioni con propri provvedimenti.

Con il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, emanato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le funzioni dell'Osservatorio nazionale della condizione abitativa sono state trasferite alla Direzione generale per la condizione abitativa del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici del Ministero, con il risultato che a tutt'oggi manca la possibilità di un confronto serio fra istituzioni e categorie (proprietari, inquilini, costruttori eccetera) sui temi delle politiche abitative che – forse è bene ricordarlo – riguardano il bisogno primario della casa, che può essere fonte di disagio sociale, come è dimostrato dalle forti tensioni ancora presenti in ampie zone del nostro Paese.

Il presente disegno di legge ha lo scopo di colmare un vuoto che la pubblica amministrazione *ex se* non è stata in grado di colmare; non si tratta però di escluderla, ma di un'operazione partecipativa di sicuro ausilio nelle sue scelte di fondo. Il Tavolo che si vuole istituire inoltre può essere di notevole importanza per consentire un più meditato esplicitarsi della sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Tavolo permanente di confronto sulle politiche abitative, al fine di assicurare una proficua ed effettiva partecipazione delle categorie interessate ai procedimenti volti alla scelta degli obiettivi principali e all'impostazione dei programmi d'impiego delle risorse a disposizione nella materia.

2. Il Tavolo è presieduto dal rappresentante del Governo con delega ai problemi abitativi ed è composto:

a) dai rappresentanti delle organizzazioni dei proprietari immobiliari firmatarie della convenzione nazionale di cui all'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

b) dai rappresentanti delle organizzazioni dell'inquilinato firmatarie della convenzione nazionale di cui alla lettera *a)*;

c) dai rappresentanti delle organizzazioni delle imprese edili maggiormente rappresentative;

d) dai rappresentanti delle organizzazioni delle cooperative di abitazione maggiormente rappresentative.

3. Alle riunioni del Tavolo possono partecipare, previa specifica convocazione da parte del rappresentante del Governo che lo presiede, rappresentanti degli altri Ministeri, delle regioni, delle città metropolitane e dei comuni.

4. Il Tavolo, nello svolgimento dei suoi compiti, si avvale di una segreteria messa a disposizione dalla Direzione generale per la condizione abitativa del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti, che fornisce i dati di competenza delle regioni, raccolti mediante procedimento informatizzato.

5. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività previste dal presente articolo sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del tavolo di cui al comma 1 non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento, comunque denominato.